### UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037

## M

# UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. <u>298</u> /A				
Concessione demaniale <b>n. D/O/</b>	289	del	17 MAR	2016

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i. - Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del DORMENIO COSTABELLA, tipologia di concessione: AREE A TERRA LIBERA DA MANUFATTI (art. 10 comma 1 lettera a)), AREA A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera b)), FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE E CONNESSE (art. 10 comma 1 lettera s - cabine)), e DARSENA SCOPERTA (art. 10 comma 1 lettera aa)) – attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE.

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di



Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-
melletto e Arona;
- richiamata la deliberazione n. 10 del 3/07/2014 della Conferenza degli Am-
ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio
Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;
- vista l'istanza di sanatoria mod. S9 presentata al Comune di Dormelletto in
data 13/01/2005 prot. 327 da:
CONDOMINIO COSTABELLA (c.f. 81005620034) con sede in Dormellet-
to (NO) Via Buonarrotti, 6 nella figura del suo Amministratore Pro-Tempore
Geom. Tavecchi Angelo, intesa a mantenere l'occupazione di un'area dema-
niale a terra identificata al foglio 8, mappale 478 e 479, per complessivi
10.677,16 mq. circa;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo
del demanio idrico della navigazione interna piemontese;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato
con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori
della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore
- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Ammini-
stratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale



#### CONCEDE

- a) mq. 6.812,75 di area a terra libera da manufatti (art. 10, comma 1, lettera a)) giardino,-----
- b) mq. 1.260,00 di aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera b)) strada interna, camminamenti, ecc.,------
- c) mq. 106,75 fabbricati ad uso residenziale (art. 10 comma 1 lettera s))

- cabine,-----

d) mq. 2.497,66 – darsena scoperta (art. 10, comma 1, lettera aa),----al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), per la seguente attività d'uso: residenziali e connesse, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.----La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:----- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della 1.r. 12/2004);------ dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della 1.r.12/2004);-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2018.-----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010 è stato determinato in € 11.809,05 ai sensi dell'allegato D al D.P.G.R. n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. e della deliberazione n. 5 del 26/04/2010 della Conferenza degli Amministratori, ed e' stato interamente versato dal Concessionario.-----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento



V

Sa

De

to

coj

cau

sion

ne (

rio a

al ter

La "

rato

Art.

Conce

le ope

cessar

gli one

Art. 6

possa a

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata, Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----Art. 3 – Si da atto della "garanzia" di € 11.254,22 garantita dal Concessionario a mezzo di polizza fidejussoria n. 00A0412647- rilasciata in data 14 gennaio 2014 dalla Groupama Assicurazioni S.p.a Agenzia di Arona (NO).-----La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.----Art. 4 – L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che

possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-





sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionaper il mancato regolare pagamento del canone;----per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del

Directon Directon

Dema

per i d

Art. 1

essere

ne me

Art. 1

sionari

cedent

una m

Art. 12

carico privata

Art. 1.

cedente

Art. 14

l'origir

ghi cor

tuisce r

Art. 15

ne sian

sione.

180 gic

Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.----Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.----Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.----Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.---Art. 17 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.----17 MAR 2016 Lesa lì,

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

Il sottoscritto Tavecchi Angelo (c.f.: TVC NGL 63C14 A429O), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).



DAT

CON CON

OGO

DORMELLETTO COMUNE Ol Nord

FOGLIO Nº 8

SCALA 1:1500

RECHNZIONE

PLANIMETRI

DEMANALE